

AGLI AVVOCATI DEL FORO DI AVELLINO

COMUNICAZIONE URGENTE.

Con decorrenza dal giorno 20 marzo 2010 gli Avvocati, all'atto del conferimento di incarichi da parte dei loro clienti, dovranno informare questi ultimi della possibilità di ricorrere alla mediazione civile per la composizione delle controversie.

Quanto precede, siccome previsto dall'art. 4 comma III del D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 (recante disposizioni sulla mediazione civile e commerciale).

Il modello di informativa predisposto dal Consiglio Nazionale Forense è scaricabile dal nostro sito accedendo alla sezione 'bacheca' – voce 'novità in campo legislativo'.

Siffatto documento, che va prodotto con l'atto introduttivo dell'eventuale giudizio, dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione delle agevolazioni fiscali delle quali potranno beneficiare i clienti, avvalendosi della procedura conciliativa.

La mancanza della prescritta informativa rende annullabile il mandato tra gli avvocati ed i rispettivi clienti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 28/2010, le disposizioni di cui all'art. 5 (che pongono l'esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale) entreranno invece in vigore il 20 marzo 2011.

Il Presidente

Avv. Edoardo Volino